



REPUBBLICA ITALIANA
CORTE DEI CONTI
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA CAMPANIA

composta dai Magistrati:

Alfredo Grasselli	Presidente
Alessandro De Santis	Referendario
Concetta Ilaria Ammendola	Referendario (relatore)

Nella camera di consiglio del 16.01.2025

VISTO l'art.100, comma 2, della Costituzione;

VISTO il Testo Unico delle leggi sulla Corte dei conti approvato con R.D. 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO l'art. 3 comma 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO l'art. 27 della legge 24 novembre 2000, n. 340;

VISTO il regolamento 16 giugno 2000 per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti e le successive modificazioni;

VISTO il Decreto MIUR AOODRCA prot. n. 66425 del 23.10.2024 acquisito al prot. Cdc n. 7494/24;

VISTO il rilievo istruttorio prot. Cdc n. 8921 del 25.11.2024, formulato dal Magistrato istruttore di questa Sezione Regionale di Controllo;

VISTA la risposta dell'Amministrazione acquisita al prot. Cdc n. 9932 del 24.12.2024;

VISTA la relazione del Magistrato istruttore del 30.12.2024 (condivisa dal Consigliere delegato al controllo di legittimità sugli atti), che ha richiesto il deferimento del provvedimento in esame alla Sezione Regionale di Controllo per la pronuncia collegiale sul visto e la conseguente registrazione di esso;

VISTA l'ordinanza del Presidente aggiunto della Sezione Regionale di Controllo n. 148/2024, con la quale è stato convocato in data odierna il Collegio per l'esame e la summenzionata pronuncia;

VISTA la memoria trasmessa in riscontro alla relazione di deferimento dall'Amministrazione scolastica con nota acquisita al prot. Cdc n. 212 del'13.01.2025;

UDITI, in rappresentanza dell'Amministrazione, il Dirigente dell'Ufficio V dell'USR Campania, Dott.ssa Francesca Franza e per il MEF, RTS di Napoli, il Dirigente dott.ssa Giulia Giordano;

UDITO, nella odierna camera di consiglio, il relatore, Ref. Concetta Ilaria Ammendola;

FATTO

1. Con decreto MIUR AOODRCA prot. n. 66425 del 23.10.2024, acquisito al prot. Cdc n. 7494/24 del 24.10.2024 ai fini del controllo preventivo di legittimità, il Ministero dell'Istruzione e del Merito, Ufficio scolastico regionale per la Campania, ha conferito la reggenza su posto temporaneamente disponibile di dirigente scolastico, sull'istituzione scolastica, contraddistinta al codice NATF010007, I.T.I. ALESSANDRO VOLTA, con termini di durata dal 23.10.2024 al 31.08.2025, in favore della dott.ssa Capone Maria, come identificata in atti.

2. Dalle premesse del decreto in esame, nonché dalle successive asserzioni e allegazioni ministeriali in atti, è emerso che la temporanea disponibilità della dirigenza è stata determinata dall'attivazione del distacco sindacale in favore del dirigente titolare, giusta nota Fsur Cisl dell'11 settembre e conseguente provvedimento del competente Ministero, (prot. n. AOODRCA.60524.04-10-2024), di esonero dal servizio del medesimo dirigente titolare, per la predetta causale.

3. Nelle more del procedimento e successivamente alla produzione del decreto ai fini del controllo preventivo di legittimità, tuttavia, il medesimo conferimento di incarico di reggenza è stato oggetto di riesame per sopravvenienza. In particolare, con integrazione documentale successiva, il Ministero ha prodotto provvedimento di "revoca" a far data dal

04/11/2024 dell'incarico di reggenza summenzionato in favore di Capone Maria, contraddistinto al DDG AOODRCA 68413.30.10.24. A tanto ha provveduto in virtù del decreto del Commissario ad acta, Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Napoli, in persona del dott. Dott. Vito Rotondo, trasmesso al Ministero con pec del 24.10.2024. Il decreto commissariale, infatti, ha disposto il conferimento dell'incarico di Dirigente scolastico dell'I.T.I.S. "Alessandro Volta" di Napoli alla dott.ssa Antonella Gesuele, con presa di servizio non oltre il termine del 4.11.2024, in esecuzione della sentenza n. 553/2024 del 14.05.2024, resa dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Sezione Prima, nel giudizio iscritto a R.G.N. 1340/2023.

4. Con foglio di rilievo, si richiedevano chiarimenti e elementi istruttori, onde specificare e valutare l'eventuale consolidamento della revoca e del provvedimento del commissario ad acta, di cui al fascicolo collegato, (conferimento di incarico ad opera del commissario ad acta), determinante la sopravvenienza; sul rapporto sopravvenienza ed efficacia dell'atto, sulle ragioni per le quali non fosse stata utilizzata la disponibilità del posto in reggenza ai fini dell'esecuzione della sentenza di cui al successivo provvedimento commissariale citato; sui termini di pubblicazione dell'avviso in rapporto alla durata della reggenza, sul peso ponderale conferito ai criteri per la determinazione del soggetto cui conferire l'incarico, sulla distinzione tra criteri di partecipazione e di valutazione ai fini dei limiti al soccorso istruttorio.

5. Con nota di riscontro del 23.12.2024, (prot. C.d.c. 9932 del 24.12.2024), l'Ufficio territoriale del Ministero ha evidenziato che il conferimento della reggenza, con inizio di esecuzione prima della conclusione del procedimento di controllo, si è reso necessario per garantire continuità all'azione amministrativa, tenuto conto anche della complessità dell'istituto di riferimento. Tali peculiarità avrebbero determinato anche un lasso temporale di pubblicazione del relativo interpello inferiore rispetto alla prassi dell'Ufficio, senza che ciò incidesse, in tesi, sulla possibilità di partecipazione dei potenziali interessati. Ha evidenziato in ogni caso che ancorché la richiesta di distacco sindacale, (da cui la disponibilità del posto in reggenza), sia datata 11.09.2024, all'Ufficio territoriale sarebbe pervenuta la comunicazione dell'Ufficio di Gabinetto del MIM, di operato distacco sindacale, solo in data 02.10.2024, con termini dal 04.10.2024 al 31.08.2025, da cui la necessità di procedere con la massima celerità. Circa il peso ponderale da attribuire ad ogni criterio di selezione, ha argomentato dalla necessità di determinare di volta in volta la

preponderanza di ciascuno di essi, onde reperire la risorsa professionale maggiormente conferente alle specificità dell'istituto da conferire in reggenza. Ha chiarito che integrando la carenza dirigenziale sull'istituto Volta un posto in disponibilità e non già in vacanza di titolare, non avrebbe utilizzato la posizione in questione per eseguire i provvedimenti giurisdizionali aventi ad oggetto conferimenti in titolarità, pena il conferimento di incarico dirigenziale in esubero rispetto alla pianta organica. In relazione alle sopravvenienze ed alla vicenda del procedimento connesso, di attribuzione dell'istituto Volta ad altro dirigente in titolarità, (prot. SC. CAM.8087/2024, decreto AOODRCA.0068484/2024 - Gesuele Antonella), in sede di riscontro ha altresì dato atto dell'effettiva cessazione della reggenza in data 4.11.2024, consolidandosi il provvedimento commissariale e la conseguente revoca del conferimento reggenza.

6. Il Magistrato istruttore con relazione del 30.12.2024 (condivisa dal Consigliere delegato al controllo di legittimità sugli atti), evidenziando il rilevato consolidamento del provvedimento commissariale e revoca, con cessazione dell'esecuzione della reggenza, ancorché per sopravvenienze eteronome, non ritenendo comunque superate le osservazioni formulate, ha richiesto il deferimento del provvedimento all'esame della Sezione Regionale di Controllo per la pronuncia collegiale, fissandosi a tale scopo la convocazione del collegio, giusta ordinanza presidenziale 148/2024;

7. Comunicati i pregressi atti, l'Ufficio ministeriale depositava memorie, nei termini fissati, insistendo per il superamento delle questioni preliminari e di merito e per l'ammissione a visto.

DIRITTO

Alla luce della modifica del quadro fattuale e giuridico, in corso di procedimento - cessazione dell'esecuzione della reggenza con consolidamento degli effetti della revoca - si pone la preliminare questione della possibilità che il decreto emarginato sia sottoposto a controllo. Come premesso in fatto ed in sintesi, la questione di interesse riguarda un provvedimento di conferimento di reggenza dirigenziale su un istituto scolastico per una durata all'incirca annuale, godendo per il medesimo termine il relativo DS titolare di distacco sindacale. In virtù di sopravveniente provvedimento di commissario ad acta, di conferimento del medesimo istituto in titolarità ad altro dirigente, vantante titolo esecutivo, l'Ufficio territoriale ha emanato provvedimento di revoca della precedente dirigenza a far

data dall'immissione in ruolo del dirigente vantante titolo giurisdizionale. La data di cessazione della revoca cade nelle more dello svolgimento del procedimento di controllo preventivo di legittimità, secondo i relativi termini legali. *In parte qua*, l'Amministrazione, in sede di riscontro, ha dato atto del consolidamento della sopravvenuta revoca, per l'effetto dell'esecuzione del decreto commissariale. In sede di memorie difensive ha ulteriormente evidenziato che la cessazione anticipata dell'esecuzione sia dipesa dall'esecuzione di provvedimento giurisdizionale e tanto, in tesi ministeriale, non eliderebbe la possibilità di concludere il procedimento di controllo.

Tuttavia, sotto tale profilo, non si rinvencono ragioni per discostarsi da orientamenti giurisprudenziali oramai consolidati. Per quanto la cessata esecuzione dell'atto sia stata determinata da circostanze sopravvenute ed eteronome, estranee ad una libera autodeterminazione della p.a., che l'esecuzione del provvedimento sia almeno in corso costituisce un limite all'ammissibilità ovvero alla procedibilità del controllo preventivo di legittimità intestato alla Corte dei conti. E non può non rilevarsi che la decorrenza temporale dell'incarico sia comunque completamente esaurita, compendosi comunque prima dello scadere dei termini legislativamente previsti per il controllo, ancorché per sopravvenienze eteronome, che hanno modificato il quadro fattuale e giuridico sussistente al momento in cui l'atto è stato sottoposto a controllo. Diversamente opinando, si porrebbe comunque il controllo preventivo in una temporalità successiva all'esecuzione.

Ed infatti è principio consolidato che *"il controllo preventivo di legittimità deve necessariamente aver luogo prima che l'atto venga posto in esecuzione: ne deriva, pertanto, che un atto che risulti avere avuto completa esecuzione non può formare oggetto di controllo preventivo"*, per l'effetto non potendo la competente Sezione deliberare nel merito ed esercitare le relative funzioni, (Sezione Centrale di controllo legittimità atti, 16/2010 ed in senso conforme Sezione regionale di controllo per la Lombardia, n. 240/2013/PREV, Sezione regionale di controllo per il Lazio, n. 10/2020/PREV). D'altronde, la cessazione dell'efficacia dell'atto renderebbe in ogni caso l'eventuale visto *inutiliter datum*, non sussistendo alcuna ragione d'essere di un procedimento *preventivo* svolto in una fase comunque *successiva* all'esecuzione, (Sezione regionale di controllo per la Campania, n. 19/2019/PREV, Sezione regionale di controllo per la Calabria n. 9/2009, Sezione regionale di controllo per il Piemonte 114/2014 e n. 92/2015, Sezione regionale di controllo per la Lombardia n. 114/2014).

P.Q.M.

La Sezione regionale di controllo per la Campania

Dichiara il non luogo a deliberare in riferimento al MIUR AOODRCA prot. n. 66425 del 23.10.2024 acquisito al prot. Cdc n. 7494/24, relativo a Capone Maria.

Dispone, altresì, la pubblicazione della presente pronunzia sul sito istituzionale dell'Ufficio regionale scolastico, nella sezione "Amministrazione trasparente - controlli e rilievi sull'Amministrazione" ai sensi dell'art. 31 del d.lgs. n. 33/2013. L'Amministrazione è tenuta ad informare questa Sezione dell'avvenuta pubblicazione.

Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 16.01.2025.

IL MAGISTRATO est.

Concetta Ilaria Ammendola

IL PRESIDENTE

Alfredo Grasselli

Depositato in Segreteria in data

21 gennaio 2025

Il Direttore del Servizio di supporto

Dott. Giuseppe Imposimato